

Giuseppe Campagna

ATTIVITÀ MINERARIA E METALLURGICA DEGLI EBREI  
IN SICILIA NEL XV SECOLO

1. Le attività estrattive, soprattutto di metalli, non costituirono mai un settore di grande rilievo nell'economia della Sicilia medievale e moderna. Difatti, «i rari tentativi di intraprendere ricerche di cui spesso non si conosce l'esito, e i pochi casi documentati di impianti di lavorazione, non comportarono una modificazione della ricchezza e non incisero, nonostante l'attenzione sempre presente dello Stato, nei rapporti di produzione»<sup>1</sup>.

La ricerca di minerali e di tesori nascosti nell'isola iniziò ad essere regolata durante il periodo della dominazione normanna. Secondo Adelaide Baviera Albanese, «già dall'epoca normanna, il legislatore siciliano aveva sentito il bisogno di stabilire il principio della regalìa del sottosuolo e di regolamentare l'attività dei privati ricercatori, sottoponendola ad una rigida disciplina e sancendo il pieno diritto del fisco su rinvenimenti, che anche in quell'epoca dovevano essere frequenti, ricchi e circondati da un alone di mistero»<sup>2</sup>.

Si ebbe quindi il nascere e il consolidarsi del diritto della Corona di porsi quale proprietaria del sottosuolo anche delle terre appartenenti ai privati, considerandolo demaniale a tutti gli effetti, qualsiasi titolo giuridico gravasse sulla superficie<sup>3</sup>.

Pertanto – è sempre la Baviera Albanese ad evidenziarlo – in Sicilia fu regola costante che «ogni ricercatore dovesse ottenere, anche in un terreno proprio, la preventiva licenza dello Stato e dovesse versare ai Secreti i due

<sup>1</sup> R.M. DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo: una realtà o una speranza?*, in «Ricerche Storiche», Anno XIV, n. 1 gennaio-aprile 1984, p. 117.

<sup>2</sup> A. BAVIERA-ALBANESE, *In Sicilia nel sec. XVI: verso una rivoluzione industriale?*, Caltanissetta-Roma 1974, p. 48.

<sup>3</sup> F. PORSIA, *Miniere e Minerali*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle VIII Giornate Normanno-Sveve, Bari 1989, p. 249.

terzi della *trovatura*; il terzo che gli veniva rilasciato doveva servire come riconoscimento e compenso dei *travagli et dispese* da lui affrontati; non era un diritto ma solo una concessione»<sup>4</sup>. Nonostante ciò, «la tenacia degli scopritori di tesori nascosti non aveva sosta e il miraggio di un facile arricchimento faceva superare anche i pericoli delle denunce e delle relative sanzioni; molti però si premunivano, seguendo la regolare trafila, e tra essi molti stranieri»<sup>5</sup>. In ogni caso, un organico diritto minerario stentò a comporsi e a rendersi esplicito.

La prima concessione mineraria nel Mezzogiorno normanno-svevo risale al 1094, quando il conte Ruggero concesse all'abate Brunone, rettore della chiesa *de Heremo* in Calabria, numerosi beni con ogni diritto e «cum mineris aeris et ferri et omnium metallorum», concedendo anche «eidem ecclesie heremi in reliqua terra mea usum liberum minerarium aeris et ferri», rimanendo a quanto pare escluse le miniere di metalli preziosi<sup>6</sup>. Da questa interessante testimonianza apprendiamo come i Normanni, seppure in una notevole ambiguità e diversità di consuetudini e leggi, già prima della fondazione del *Regnum* nutrissero ben pochi dubbi sull'appartenenza del sottosuolo; infatti, come ha scritto Franco Porsia: «L'affermare il proprio diritto sulle miniere, il disporne liberamente, l'elargirlo graziosamente e magari gratuitamente era non solo una manifestazione ma soprattutto una crescita della sovranità»<sup>7</sup>.

Per il periodo svevo conosciamo due concessioni riguardanti l'Italia meridionale: la prima del 1208 a favore del monastero cistercense di S. Maria della Sambucina, che veniva autorizzato da Federico II ad estrarre ferro per uso interno, liberamente e senza corresponsione di tributi<sup>8</sup>; mentre nel gennaio 1221 l'abbazia fiorentina di S. Maria di Monte Mirteto presso Ninfa riceveva dallo stesso sovrano l'autorizzazione ad estrarre sale da tutte

<sup>4</sup> BAVIERA-ALBANESE, *In Sicilia nel sec. XVI*, cit., p. 49.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> PORSIA, *Miniere e Minerali*, cit., p. 251.

<sup>7</sup> *Ibidem*. L'ordinaria dislocazione dei giacimenti minerari in zone montuose, e quindi in terre incolte, di nessuno, impervie, inaccessibili, delle quali in via eccezionale qualche comunità, qualche ente ecclesiastico, qualche feudatario chiedeva l'uso, e solo quando fosse in grado di affrontare le spese notevoli in capitale e tecnologia per tentare lo sfruttamento, aveva favorito l'affermazione del regale sul sottosuolo nell'Europa imperiale. I medesimi meccanismi agivano in Italia meridionale. Qui al pari dell'incolto rurale, dei pascoli, delle paludi, le impervie latebre dei monti entravano nel demanio dello Stato: entità, questa, di difficile e contrastante definizione, ma senz'altro comprendente le *res sine domino* (*ibidem*).

<sup>8</sup> A. PRATESI, *Carte latine di abbazie calabresi provenienti dall'archivio Aldobrandini*, Città del Vaticano 1958, pp. 225-236.

le saline e ferro da tutte le miniere della Calabria e di venderlo liberamente in tutto il Regno senza pagare tassa o dazio alcuno<sup>9</sup>.

All'agosto del 1231 risale una disposizione tramandata da Riccardo di San Germano con la quale lo *Staufer*, in riferimento alle attività estrattive e ai suoi prodotti, impose il regime di monopolio, insieme ad altri generi, compresi ferro, acciaio e pece<sup>10</sup>. Per tale ragione, il ferro grezzo, ad esempio, veniva venduto con un rincaro del 50% sul prezzo d'acquisto, mentre il ferro lavorato era gravato da un'imposta pari al 10%<sup>11</sup>.

2. L'estrazione mineraria continuò a far parte delle regalie per tutta l'epoca tardo-medievale e moderna e sono dunque le concessioni di ricerca da parte della Corona ad informarci del rilancio che ebbe questa attività in Sicilia a partire dal XV secolo, che comportò anche la presenza nell'isola di numerose équipes di specialisti stranieri per effettuare prospezioni<sup>12</sup>. D'altronde:

Durante i secoli decimoquinto e decimosesto, come si è detto si accrebbe l'interesse pubblico e privato nei confronti delle attività estrattive e i relativi provvedimenti statali furono spesso dichiaratamente motivati con l'esigenza di realizzare una politica di autarchia: è un fatto incontestabile che le iniziative dei singoli vennero sempre favorite dalla Regia Corte, la quale spesso si faceva addirittura promotrice delle indagini e dei lavori di sfruttamento, ovvero offriva incoraggiamenti ed incentivi di vario genere e di diversa portata<sup>13</sup>.

Tra le diverse concessioni di ricerca emanate dai sovrani aragonesi, merita di essere ricordata quella del 18 aprile 1402 emanata Martino il Giovane a favore di Bertu Billuni di Messina, Filippo de Aczano di Pozzuoli e Andrea Carlino di Napoli e con la quale si ordinava che essi:

<sup>9</sup> F. RUSSO, *Gioacchino da Fiore e le fondazioni florensi in Calabria*, Napoli 1958, pp. 200-201.

<sup>10</sup> RYCCARDUS DE SANCTO GERMANO, *Chronica*, a cura di C.A. GARUFI, *Rerum Italicarum Scriptores*, t. VII, parte 2, Bologna 1937-38, p. 176: «Anno 1231. Ind. 5. Mense augusti de mandato imperiali per totum regnum seta cruda emi prohibetur, similiter sal, ferrum et aes, emi nonnisi a doana imperiali mandatur».

<sup>11</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., p. 119.

<sup>12</sup> H. BRESC, *Un monde méditerranéen. Économie et Société en Sicile 1300-1450*, Palermo 1986, p. 222: «Après 1400, de nombreuses équipes de spécialistes étrangers viennent prospecter dans l'île: des vénitiens, des hongrois (c'est-à-dire des mineurs allemands de Slovaquie ou de Transylvanie), des catalans. Ils cherchent l'alun, le fer, le cuivre et les métaux précieux».

<sup>13</sup> BAVIERA-ALBANESE, *In Sicilia nel sec. XVI*, cit., pp. 53-54.

Pozanu chircari et operari in li predicti mineri tuctu quillu ki ad ipsi sirra possibili tantum de alumi quantu de argentu, de rami, de sulfaru, de ferru, de pulviri de gamillu quantu eciam de omni altru mitallu terra et petra ki pozanu trovaru in tucti li territori di li loki predicti et in la muntagna de Munti Scueri, exceptu minera de auru alaquali fachimu omnimoda prohibitioni, danduli licencia ki li pozanu chircari et operari per tri anni continui et completi, videlicet per annis undecime duodecime et terciedecime indicionis proxime futurarum<sup>14</sup>.

I beneficiari della concessione erano tenuti a versare alla Corte il 2% degli utili dell'impresa a patto che per i primi due anni non si desse licenza di ricerca a terzi per i territori in questione. A partire dal terzo anno, invece, poteva essere concessa licenza ad altri, sempre però col divieto di «cavari ne chircari a quilli minerii ki sarranno scupertu et trovati per li supradicti Bertu et soi compagni»<sup>15</sup>.

Già all'anno successivo risale un'altra concessione di ricerca al mercante veneziano Disiato di Brolo relativa agli stessi territori; infatti il 27 giugno 1403, Martino I:

Havendu informacioni la excellencia nostra ki in li contati et territori di li dicti loki et eciam in la muntagna de Munti Scueri su minerii de alumi, de rami, de ferru, stagnu, plumbu, de pulviri de gamillu et altri metalli et pulviri, ad humili supplicacioni noviter facta a la nostra maiestati per Disiatu de Brolo mercanti de Vinecia havimu concessu et conchidimu a lu dictu Disiatu ki poza chircari et operari in li predicti minerii tuctu quillu ki ad ipsum sia possibili tantum per se quantum per altri persuni soy compagni et facturi tantum videlicet de rami, de ferru, de alumi, de pulviri de gamillu, quantum eciam de omni altru metallu de stagnu et plumbu terra et petra hanchi pozanu atrovati exceptu sulamenti de auru, de argentu li quali omnino prohibimus danduli licencia ki li pozanu chircari et operari ut supra per quattu anni continui et completi, videlicet per annis duodecime, terciedecime, quarte decime et quinte decime indicionis proxime futurarum<sup>16</sup>.

Disiato, dunque, avrebbe potuto operare attenendosi a norme precise, ossia senza estrarre né argento, né oro e, inoltre, era fatto divieto a chiunque, durante il periodo dei quattro anni, di «cavari et chircari li dicti metalli et pulviri in quilli proprii minerii ki havira cavatu et discopertu lu dictu Disiatu»<sup>17</sup>. Il mercante, tuttavia, avrebbe potuto costruire a sue spese, in ogni luogo del territorio interessato dalla ricerca, «casi paglari et altri recep-

<sup>14</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 136-137

<sup>15</sup> *Ibidem*.

<sup>16</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 137-138.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

ti officini necessarii per quilli persuni ki operassiru et vacassiru in lu exerciciu de li dicti minerii»<sup>18</sup> che, trascorsi i quattro anni, sarebbero potute essere incamerate dalla Corte, dietro pagamento di un prezzo, stimato di comune accordo tra esperti di nomina regia e lo stesso concessionario. Infine la quota che il veneziano doveva alla Corte, «tantu per raxuni di la perquisizioni di li dicti minerii quantum de dohana de cabelli novi et de omni altra raxuni de cabelli et diricti»<sup>19</sup>, ammontava al 6,5% degli utili, avendo però facoltà di poter estrarre liberamente da Messina e dalle altre città del *Regnum* i metalli e la polvere ricavata.

Su questa operazione Rosa Maria Dentici Buccellato afferma:

Il progetto del mercante veneziano è, quindi, in “grande stile”; si prevedono non solo le ricerche, ma anche la costruzione di ricoveri per gli operai delle officine per la lavorazione. [...] Non v’è dubbio che Disiato de Brolo è uno che ha esperienza di miniere, che “vede” e crede nell’operazione che sta per iniziare; al contempo però, se pur è disposto ad anticipare del denaro, vuole essere garantito, alla fine dell’impresa e del risarcimento delle spese per tutti i beni stabili e le attrezzature tecniche che avrà fatto<sup>20</sup>.

Il 21 aprile 1438 fu emanata una nuova licenza da parte di Alfonso il Magnanimo a favore dei messinesi Nicolò Crisafi, Ludovico Saccano e Guglielmo Spatafora, i quali, avendo rilevato «in districtu nobilis civitatis Messane minerias argenteas facile inveniri posse»<sup>21</sup>, chiedevano ed ottenevano facoltà di ricerca e sfruttamento con l’obbligo di versare alla Corte la quinta parte del prodotto al netto. La concessione aveva valore in «quocumque loco terra seu rure tam regii demanii quam baronum districtus dicte nobilis civitatis Messane»<sup>22</sup>.

Al 1442 risale un nuovo permesso di Alfonso a favore di Pietro Ungaro de *partibus Alamanie*, che otteneva di cercare la «vina di lu argentu et di l’auru» in tutto il Regno di Sicilia e sulla quale doveva alla Regia Corte un decimo degli utili; socio di Pietro Ungaro risultava Tommaso Ungaro *theotonicum*. È interessante notare che nel documento si fa riferimento a vene di argento e d’oro «iam repertarum et Deo dante reperendarum in regno», segno che le ricerche dei tedeschi avevano già avuto un qualche positivo esito<sup>23</sup>. Lo

<sup>18</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 137-138.

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 123-124.

<sup>21</sup> BAVIERA ALBANESE, *In Sicilia nel secolo XVI*, pp. 173-175.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

<sup>23</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 126-127.

stesso anno, peraltro, Pietro aveva ottenuto l'esecutoria della licenza di Alfonso e in tale provvedimento venivano riportati un privilegio ed una lettera patente del Magnanimo: nel primo veniva specificato che la ricerca era valida per tutto il Regno di Sicilia e che i soci avrebbero potuto «propriis expensis perquirere quascumque minerias et venas tam argenti quam aliorum metallorum illasque operari fabricare et experiri ac eis quibus docuerit magisteriis et artificiis ad puri eiusmodi metalli formam speciemque producere et conflare»<sup>24</sup>, mentre alla Regia Corte sarebbe stato corrisposto un decimo sugli utili e si riconosceva il diritto di prelazione sull'acquisto dei metalli<sup>25</sup>. Nella lettera patente, invece, a seguito delle lamentele dei concessionari, veniva abolito il diritto di prelazione ma, nel contempo, agevolato l'acquisto della legna necessaria all'officina. Infatti ai possessori dei boschi vicini veniva imposto di vendere all'Ungaro e soci «lignorum quantitatis que eis in opera predictarum necessaria erit»<sup>26</sup> al prezzo stabilito dal tesoriere e mai ad un prezzo maggiore. Infine veniva stabilito: «Quod si quis alius vellet forte similem exquisicionem metallarum et venarum facere temptare vel experiri id quidem facere nequeat in eodem loco alio admodum vicino sexaginta partibus alonge»<sup>27</sup>.

Intorno al 1490 veniva trovato minerale ferroso nel comprensorio di Fiumedinisi. Di conseguenza, il viceré Ferdinando de Acuña, col consiglio dei Maestri razionali, del Tesoriere, del reggente l'ufficio di Maestro Secreto e del luogotenente del Conservatore, stipulava due contratti separati per la costruzione di una ferriera e per il suo esercizio. Con il primo atto il governo, il cui garante era il bresciano Giovanni Pages, si impegnava a pagare quattrocento onze, dandone subito venticinque a maestro Enrico da Brescia che doveva costruire la ferriera al modo di Lombardia<sup>28</sup>. Col secondo si costituiva una società «a comune comodo e incomodo» tra la Curia regia e lo stesso Pages, bombardiere, per l'esercizio della ferriera. Pertanto, la Curia si impegnava a concedere al Pages una terza parte della ferriera costruita da Enrico da Brescia, mentre tutte le spese successive e gli utili o perdite dovevano ripartirsi per due terzi alla Curia e un terzo al Pages, che veniva nominato governatore con un salario di sessanta onze annue, delle quali quaranta ricadevano sulla Regia Curia. È importante qui rilevare come

<sup>24</sup> Ivi, pp. 138-141.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

la remunerazione dovuta al Pages fosse assai consistente, considerato che il massimo salario pagato dal governo era di cento onze ai maestri razionali.

Il contratto istitutivo della società – che doveva comunque essere approvato dal sovrano<sup>29</sup> – prevedeva: una durata di otto anni; che il Pages fosse libero di farsi sostituire o di ingabellare la sua quota; e il divieto a chiunque di cercare miniere senza il permesso di quest'ultimo. In tal modo, la ferriera veniva costruita e messa in esercizio con capitale fornito dallo Stato e i privati vi comparivano come esecutori (come ad esempio Enrico da Brescia) o partecipanti (cioè Giovanni Pages) o ancora come lavoratori. L'imprenditore rimaneva la Corona che non gestiva però la ferriera direttamente ma si associava al tecnico, assumendo una partecipazione di maggioranza. Tale passo fatto dalla Curia Regia potrebbe essere giustificato dal fatto che era scarso l'interesse dei privati verso la produzione del ferro, mentre al contrario lo Stato ne aveva particolare bisogno<sup>30</sup>.

3. In tal modo, l'isola entrava appieno nel movimento di un più ampio interesse che, a partire dal XIV secolo, si andò sviluppando in Europa intorno alla metallurgia e di conseguenza alla ricerca mineraria, in ciò favorito dalla comparsa delle armi da fuoco, un cambiamento epocale a cui fece seguito un lungo periodo di propagazione e di sperimentazione sulle forme e le tecniche di fabbricazione che comportò una maggiore richiesta di ferro e di bronzo.

In Sicilia l'immissione di tali prodotti comportò, da una parte, una certa dipendenza dalle tecniche e dalle maestranze forestiere; dall'altra, le tracce di sfruttamento minerario lasciano trasparire una certa uniformità con il resto della penisola, almeno a partire dall'ultimo decennio del XV secolo<sup>31</sup>. Va comunque sottolineato che a quell'epoca le miniere siciliane, per quanto modeste possano sembrare oggi, richiamarono l'attenzione di tecnici forestieri, come Antonio de la Torre e, soprattutto, il senese Vannoccio Biringuccio, già direttore di miniere di ferro in Toscana e maggiore tecnico

<sup>29</sup> DENTICI BUCCELLATO, *Miniere siciliane nel XV secolo*, cit., pp. 528-529.

<sup>30</sup> C. TRASELLI, *Miniere Siciliane dei Secoli XV e XVI*, in «Economia e Storia», XI, n. 1 gennaio-marzo 1964, pp. 517-518. Sulle vicende della ferriera di Fiumedinisi cfr., anche, D. VENTURA, *L'impresa metallurgica di Fiumedinisi nella seconda metà del XVI secolo*, in *Imprese industriali in Sicilia (secc. XV-XVI)*, Caltanissetta-Roma 1996, pp. 131-214; G. CONTE, *Le Miniere in Sicilia nel tardo Medioevo*, in «Mediaeval Sophia. Studi e Ricerche sui saperi medievali», XII, luglio-dicembre 2012, pp. 37-51.

<sup>31</sup> CONTE, *Le Miniere in Sicilia nel tardo Medioevo*, cit., pp. 33-34.

minerario e metallurgico che l'Italia abbia avuto tra il XV e il XVI secolo, autore del *De la Pirotechnia*<sup>32</sup>, trattato che verrà poi citato nel *De re Metallica*<sup>33</sup> del tedesco Georg Agricola, considerato il padre della mineralogia.

Dall'interesse verso l'estrazione mineraria e la ricerca di tesori nascosti non furono esenti gli ebrei siciliani. La prima concessione del genere fatta ad un giudeo risale al 10 febbraio 1440, quando il viceré Bernat de Requesens concedeva a Moyse de Liuzu, di Palermo, di poter «perquirere et fodere et invenire aurum, argentum sive aliud metallum cuiusvis specie tam monetatum quam non monetatum, subterratum seu absconditum in quibusvis partibus seu locis ac territoriis, tam burgensatis quam feudilibus» della terra di Caccamo<sup>34</sup>. Il de Liuzu avrebbe dovuto corrispondere alla Regia Curia «una integra medietate» di tutti i metalli rinvenuti. L'altra metà sarebbe rimasta in suo possesso e dei suoi eventuali aiutanti, «pro industria, laboribus et expensis»<sup>35</sup>.

Il 7 maggio 1478 il presidente del Regno, Giovan Tommaso Moncada, concedeva ad un altro ebreo, Amoroso Pernas, che aveva «suspicioni in alcuni parti et lochi di quisto regno esseri thesauro seu moneta abscondita» di poter impunemente «in qualsivogla parti et locu di lo dicto regno, excepto in lochi sacri, inquiriri et cavari seu fari cavari thesauri et moneta abscondita, la quali trovandosi, la mitati hagia ad consequitari et ad sua utilitati applicari lo dicto Amoroso, et di laltra mitati launa parti sia di la regia curti e laltra mitati di lo patruni di lo locu undi si trovassi»<sup>36</sup>. Veniva però disposto, «pro cautela regie curie», che le operazioni di scavo fossero supervisionate dal secreto della località oggetto della ricerca, o da una persona da quest'ultimo delegata, e che «lo danno chi forte si causassi per lo predicto cavari a lo patruni di lo locu sia tenuto ipsu Amoroso sic ad emendarilo», secondo la estimazione fatta da due esperti comuni<sup>37</sup>.

Interessanti anche diversi casi nei quali gli ebrei compaiono come accusati di aver ricercato o trovato tesori senza licenza alcuna. Il primo caso risale al 31 maggio 1465, quando due ebrei, Minto e Muscha, furono accusati da frate Giovanni Lombardo di «invencione thesauri». I due, dopo aver prima negato, a seguito dell'intervento di alcuni testimoni confermarono di

<sup>32</sup> VANNOCCIO BIRINGUCCIO, *De la Pirotechnia*, Curtio Navo et Fratelli, Venezia 1540.

<sup>33</sup> GEORGIUS AGRICOLA, *De re metallica*, Johannes Froben, Basileae 1556.

<sup>34</sup> S. SIMONSOHN, *The Jews in Sicily*, Leiden-Boston 2003, V, p. 2649, doc. 2580.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Id.*, *The Jews in Sicily*, cit., VII, p. 3986-3897, doc. 4379.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

aver rinvenuto una certa quantità di monete, ma visto che si presumeva che la somma recuperata fosse più elevata di quella confessata dai due accusati, il viceré comandò di procedere a «torturas contra dictos iudeos» per accertare la verità dei fatti<sup>38</sup>.

Il 27 luglio 1486, il viceré lodò un ufficiale per aver arrestato un ebreo di nome Merdoc, accusato «de inventione thesauri» e tenuto in prigione a Lentini. Il viceré, inoltre, ordinò all'ufficiale di condurre a Palermo, «sub fida custodia aloru spisi», tanto Merdoc che altri due ladri arrestati nel territorio di Franconfonte<sup>39</sup>.

Circa un anno dopo il viceré ordinò che al capitano di Tripi dovessero essere pagate tre onze per delle spese sostenute in relazione al trasporto da Palermo di Giovanni Peri Bayeri e quindici altri, tra i quali Apica de Abram e la moglie, probabilmente ebrei, accusati di «inventione thesauri», prelevandoli dal tesoro a proprio uso<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Id., *The Jews in Sicily*, cit., VI, p. 3332, doc. 3649: «... Quoniam, ut veritas eluscat, expedit ut Minto et Muscha, iudei, accusati de inventione thesauri per nobilem (!) fratrem Ieorgium Lumbardu, torqueantur, ex eo quia dicti iudei negarunt, et ex inde, dum fuissent producti nonnulli testes tamen provarunt eos invenisse certam quantitatem pecuniarum, et affrontatis ipsis iudeis cum dictis testibus fuerunt convicti et fassi dictam quantitatem et sic est magna presuncio invenisse maiorem quantitatem. Dicimus propterea et mandamus vobis quatenus, non obstante quod causa non sit conclusa nec dati sunt termini ordinarii, procedatis ad torturas contra dictos iudeos, omni servato iuris ordine, scilicet prout nobis melius videbitur, pro veritate istiganda».

<sup>39</sup> ASPa, *Protonotario del Regno*, reg. 118, f. 157 rv: «Vicerex in dicto Regno Sicilie nobili vir regie fidelis dilecte vostra litera havimu reciputo et intiso quanto per quilla mi haviti scripto danduvi avviso comu haviriunu prisu et carceratu unu iudeu nomine Merdoc per causa et vi era stato denunciato de inventione thesauri lu quali iudeu teniti carceratu ala terra di Liontini et ancora havininu prisu et carceratu dui latri ala terra di Francufonti et laudandu la bona diligencia vostra vi respondimo chi tantu lu dictu iudeu comu ancora ali dicti latri digiati sub fida custodia aloru spisi minari ammi et tantu contra lu iudeu comu ancora contra li dicti latri de omnibus prindirisi li debiti informacioni li quali presentiriti alu magistru regiu thesaurariu et per intendiri lu magistru locumtenenti di la reginal Cammara et cussi ancora lu magnificu baruni di la terra di Francufonti quali sia la voluntati nostra di conducchiri vui in quista felichi chitati li dicti delinquenti li presentiriti la presenti nostra provisioni avui directa visandu in omnibus vostra diligencia comu pro regio servizio si requedi et di vui beni confidamu».

<sup>40</sup> ASPa, *Real Cancellaria*, reg. 164, f. 72v: «Vicerex etc. magnifico Alferio de Leofanti dicti Regni Sicilie thesaurario consiliario regio diletto salutem perroki de nostri ordinacioni et mandato li iorni passati lu capitaneo dila terra di Tripi n'ha misi sub fida custodia in quista chitati ad Iohanni Peri Bayeri et compagni quindichi Apicham de Abram et sua mugleri inculpati de inventione thesauri et magistro Francisco de Valenti etiam inculpati de expensione dicte monete per la quali contratiditioni foru taxati per lo magnificu Iohanni Adam locumtenens in officio Conservatoris Regii patrimoni per loro dispisa et de septi bestii ad unci IIII como appari per una particularitati approbata per lo dicto locumtenenti havimo pro-

Passiamo adesso alle concessioni inerenti la prospezione mineraria vera e propria. Il 20 febbraio 1487 il viceré, rivolgendosi agli ebrei messinesi Benedetto de Levi e Vita Levi, che gli avevano dato notizia della possibilità di trovare nel Regno miniere di argento, rame e altri metalli, «li quali reii-endo indi resulteria proficto et comodo a la regia curti», concedeva loro

Licencia et facultati chi coniunctim et divisim poczati in qualsivogla parti et lochi di quisto regno, tanto demaniali quanto di baruni seu feudali et burgensatici, boschi, difisi et omni altro terreno et territorio, etiam di ecclesii et persuni ecclesiastici, cavari et fari cavari mineri de auro, argento, ramo et qualunca altro metallo et mineria et quilli usari et operari cum quanti persuni eligiriti in vostra compagnia et aiuto in lo cavari et operari di li mineri predicti et in quanti lochi vi parra expedienti<sup>41</sup>.

Il prodotto di tali ricerche sarebbe stato esente da ogni versamento per il primo anno di attività, da computare dal giorno in cui i due giudei avrebbero iniziato a compiere le prospezioni. Per il successivo periodo di quattro anni Benedetto e Vita avrebbero dovuto corrispondere alle Regia Curia la decima parte «di omni metallo et utilitati si producchiria di quilli franca di omni spisa»; trascorso quest'ultimo termine le miniere sarebbero rientrate in possesso della Corona<sup>42</sup>. Il viceré inoltre concedeva ai due anche «lo usu di tucti acqui et lignami morti et infructiferi vi saranno necessarii ubicumque melius li troviriti et vi fussiro comodi, tanto in lo dicto demanio quanto in li dicti altri di prelati, baruni et altri parti, melius ut supra expressati tamquam obligati ad huiusmodi regalias», esortando e richiedendo a tutti gli ufficiali, feudatari, ecclesiastici e possessori di terreni di non ostacolare le ricerche minerarie, bensì di favorire Benedetto e Vita in tutto quanto avessero richiesto ai fini della loro attività, sotto pena di duemila regali aurei da pagare al regio fisco<sup>43</sup>.

visto chi li siano pagati li dicti unci III pertanto vi dichimo et commandamo expresse quatenus alo dicto Iohanni Peri per ipsu et li dicti soy compagni de pecuniis Regie Curie vestri officii perventis seu per venturis digiati dari et pagari li prefati unci III recuperando la presenti nostra apocha de soluto».

<sup>41</sup> SIMONSOHN, *The Jews in Sicily*, cit., VII, pp. 4332-4333, doc. 4999.

<sup>42</sup> *Ibidem*: «... Li quali mineri tanto di auro, argento et qualsivogla altro mitallo et productu sive materia, siano actisi li vostri travagli et spisi in quisto incurrenti, hagiati franchi di ogni dirictu et porcioni di la regia curti per anno uno, tamen da computarsi da lo iorno incomenciriti ad operari li dicti mineri et inde finito dicto anno, ex nunc per la presenti vi concedimo li dicti mineri chi adopeririti per altri anni quactro immediate sequenti, continui et completi, pagando a la regia curti la decima parti di omni metallo et utilitati si producchiria di quilli franca di omni spisa, intendendo omni cosa farisi a vostri dispisi. Et passati li dicti quattro anni, li dicti mineri siano et remangano di tucto per la dicta regia curti; et quilli vi intendati penitus amoti privati».

<sup>43</sup> SIMONSOHN, *The Jews in Sicily*, cit., VII, pp. 4332-4333, doc. 4999: «... Ca per hanc

Due anni dopo abbiamo notizia di un altro ebreo, Daniel Cassuni, impegnato in attività di ricerca mineraria: il 17 novembre 1489, infatti, il viceré approvò un pagamento di sette onze all'ebreo e della medesima somma a maestro Giovanni Dannisi di Bari, per la loro attività di prospezione<sup>44</sup>. All'inizio dell'anno successivo, poi, il de Acuña dava istruzioni al tesoriere, invitandolo a corrispondere al Cassuni e al Dannisi la somma di un'onza a testa come rimborso delle spese relative alle attività di ricerca mineraria<sup>45</sup>.

Il 30 aprile dello stesso anno, però, soltanto Daniel Cassuni risultava come concessionario di un permesso di ricerca, poiché il viceré così disponeva:

Per la relazioni tenimo chi in quisto regno si troviriano mineri di omni mitallo et altri cosi si produchino di minera, havimo per servizio di la regia Curti dato licencia como per la presenti damo et concedimo a lu servo di la regia camera, Danieli Cassuni, iudeo habitaturi di la nobili citati di Missina, tamquam ad hec expertu, chi libere et impune per tucto quisto Regno, tanto in li lochi et terreni demaniali, di ipsi ecclesii et baronii, actiso como non ignorati tucti mineri su regalii, poza inquiriri, chircari, cavari et fari cavari et experimentari, secundo meglo parra, ad sua voluntati, mineri di oru, argentu, azolu, argento vivo, ramo, plumbo, alumi, salnitro et omni altra cosa si produchi di minera, a talchi di quilli mineri si trovassiro per la utilitati di la regia curtii, de chi eciam resultiria comodo a lo Regno, pozano fari oportuna provisioni di operarisi<sup>46</sup>.

De Acuña ribadiva inoltre che nessuno avrebbe dovuto ostacolare l'operato del Cassuni, anzi, ordinava di favorirlo con l'invio di uomini e bestie che gli fossero necessari nei lavori pagandoli al prezzo solito «comu si riquedi per cosi concernenti lu servizio di la dicta regia curtii», minacciando chi non avesse rispettato tali disposizioni di una pena di duemila regali d'oro da corrispondere al regio fisco<sup>47</sup>.

eandem exhortamo et requidimo ad tucti et singuli prelati, officiali et persuni spirituali, nec minus dichimo et comandamo a li magnifici baruni, feudatarii et patrui di terreni, etiam officiali et persuni di lo dicto regno, tanto di lo dicto demanio; quanto di ipsi prelati, magnati et baruni, presenti et futuri, ad cui la presenti spectira et per vui sarra exhibitata et presentata, non vi digiano in li cosi predicti inferiri obstaculo, contradicioni, ne impedimento alcuno, et a vostra requesta vi digiano prestari omni favori et indriczo vi sarra necessario per lo comodo, per quanto la regia gracia hanno cara et in pena di regali de auro duimilia per ciasquiduno contrafacienti, da applicari a lo regio fisco».

<sup>44</sup> Ivi, p. 4486, doc. 5224.

<sup>45</sup> ID., *The Jews in Sicily*, cit., p. 4541, doc. 5243.

<sup>46</sup> Ivi, pp. 4590, doc. 5306.

<sup>47</sup> *Ibidem*: «... Et pertanto vi dicimo et comandamo expresse chi a lu prefato Danieli digiati effective observari et fari observari la presenti nostra licencia et provisioni et omnia et singula in ea contenta, guardandovi circa lo exequiri di quilla, inferirli ne permicteri li sia inferuto disturbo, contradicioni ne impedimento alcuno, quia immo li presteriti omni oportu-

Daniel compare in altri due documenti negli anni successivi: il 9 settembre 1490, quando il viceré inviava istruzioni al tesoriere per corrispondergli un'onza per le spese delle sue ricerche in Val Demone<sup>48</sup> e ancora il 5 marzo 1492, quando de Acuña ordinava che fossero pagate all'ebreo due onze, poiché «ha continue vacatu in perquiriri et chircari minerii di diversi metalli per multi montagni et loki di quisto Regnu»<sup>49</sup>.

4. Solo venticinque giorni dopo questo provvedimento, dalle sale dell'*Alhambra* della neo-conquistata Granada, i Re Cattolici firmavano il decreto di espulsione della minoranza ebraica da tutte le terre da loro governate, tra le quali la Sicilia. Nel gennaio 1493 gli ebrei lasciarono l'isola; questa composita ed operativa minoranza, che era impegnata in quasi tutte le attività produttive del tempo, non mancò – come abbiamo avuto modo di notare – di partecipare, anche se in misura poco rilevante, alle attività di ricerca di minerali e di tesori nascosti che sin dal secolo XIV, ma soprattutto nel XV, tanta attenzione avevano avuto nel più ampio contesto europeo.

È da sottolineare, infatti, che la lavorazione dei metalli era tra le attività più comuni tra gli ebrei siciliani, poiché «non c'era quasi comunità che non avesse almeno una fucina. Il fabbro fabbricava qualsiasi cosa fosse di metallo e soprattutto di ferro, dalle carrozze ai ferri di cavallo, dai calderoni ai chiodi, dai pezzi da costruzione e meccanismi d'ogni tipo agli arnesi agricoli, dai vomeri alle campane e così via»<sup>50</sup>.

Il resoconto di 'Ovadhah Yare da Bertinoro, un rabbino romagnolo che nel 1486-87, durante i suoi viaggi, visitò Messina e Palermo, ci informa che a Palermo gli ebrei erano soprattutto di umile condizione ed erano dediti «alla lavorazione del rame e del ferro, artigiani e braccianti»<sup>51</sup>. Per Messina, invece, prenderò ad esempio un'analisi condotta su due registri notarili superstiti<sup>52</sup> del XV secolo. La città dello Stretto, tra l'altro, era il 'capoluo-

no favuri a li cosi predicti, vi requidissi precise di farili haviri homini et bestii quoquomodo azochi li fussiro necessari, pagandoli secundo lu solitu comu si riquedi per cosi concernenti lu servizio di la dicta regia curti, non di fazati adunca lu contrario, modo aliquo, per quanto la regia gracia haviti cara et in pena di regali di oro duimilia, da applicari a lo regio fisco».

<sup>48</sup> Ivi, p. 4606, doc. 5328.

<sup>49</sup> TRASELLI, *Miniere Siciliane dei Secoli XV e XVI*, cit., p. 515.

<sup>50</sup> S. SIMONSOHN, *Tra Scilla e Cariddi. Storia degli ebrei in Sicilia*, Roma 2011, pp. 386-387.

<sup>51</sup> 'OVADIAH YARE DA BERTINORO, *Lettere dalla Terra Santa*, a cura di G. BUSTI, Rimini 1991, p. 18.

<sup>52</sup> ASMe, *Fondo Notarile*, Notaio Matteo Pagliarino, voll. 6/I e 6/II.

go' del Val Demone, la micro regione nella quale si trovano i Peloritani, la catena montuosa a più ampia densità di mineralizzazione dell'isola<sup>53</sup>.

Non è un caso che negli atti analizzati si rilevi una gran quantità di strumenti riguardanti ebrei che praticavano il mestiere di fabbro, argentiere o orefice. In quelli rogati dal notaio Matteo Pagliarino, in particolare, che coprono l'arco cronologico 1468-1470, su un totale di 76 atti riguardanti ebrei, ben 19 contengono riferimenti a giudei impegnati nella professione di fabbro e 2 in quella di orefice, il che corrisponde ad una percentuale del 27,63% di giudei impegnati in queste professioni (25% fabbri e 2,63% orefici); una quantità certamente non trascurabile.

Vediamo qualche esempio: il 20 settembre 1468 il fabbro ebreo Benedetto Guadagno, figlio di Gaudio, si riconosceva debitore del *magister* Pino Carbone della somma di due onze e otto tarì. L'ebreo si impegnava a scontare il debito lavorando nella bottega del maestro per un compenso di quindici grani a settimana<sup>54</sup>.

Un atto simile risale al 20 ottobre 1468: il *faber* Muxi Fazuni, ebreo messinese, riceveva la somma di ventiquattro tarì di prestito dal suo concittadino cristiano Nerio de La Cava, anch'egli fabbro, e per saldare il debito, si impegnava a lavorare nella *apoteca* di Nerio per un anno continuo. Il compenso veniva calcolato in base a varie quantità di chiodi prodotti<sup>55</sup>.

<sup>53</sup> S.R. EPSTEIN, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Torino 1996, p. 29: «I monti Peloritani sono formati prevalentemente di gneiss e da scisti argillosi scuri e sono le uniche montagne siciliane contenenti minerali di ferro, oltre a piccole quantità di oro e argento».

<sup>54</sup> ASMe, *Fondo Notarile*, Notaio Matteo Pagliarino, vol. 6/I, f. 20r: «Benedictus Guadagnus iudeus faber filius Gaudii ibidem presentis et consentientis ut quendam sponte confessus est, se teneri et dare debere titulo et ex causa mutui magistro Pino Carbone civi Messane presenti uncias duas et tarenos octo deductis et compensatis in hiis unciam I et tarenos v quam et quem idem Benedictus olim habuit a dicto magistro Pino contenctas in quodam contractu inter eos ignite manu mei eiusdem notarii die octo februarii proximo preterito unciam unam et tarenos IIII quam item magister Pinus ad omnem dicti Benedicti requisitionem dare debet pro eius parte Danieli Susi. Renunciando etc., pro quibus quidem uncias duas et tarenos octo dictus Benedictus se constituit et solemniter obligavit dicte magistro Pino presenti etc., hinc antea cum eo et in eius apoteca laborare ed omnem requisitionem dicti magistri Pini quousque ipsas pecunias integre excomputaverit itaque omni ebdomada debeat prime die ipsius excomputare de ipso debito granos xv ad cuiusquidem Benedicti preces et maiores cautelam dicti magistri Pini de laborando cum eo et excomputando debitum ut supra fideiussor Gaudius predictus eius pater ibidem presens ... ».

<sup>55</sup> *Ivi*, f. 45r: «Muxi Fazuni iudeus, faber civis, Messane, sponte confessus est se recepisse et integre habuisse mutui nomine a Nerio de la Cava fabro civi Messane presente etc., tarenos vigintiquatuor. Renunciando etc., pro quibus etc., eorum causa se constituit et sollempniter obligavit laborare cum dicto Nerio et eius apoteca continuo ad omnes ipsius Nerii requi-

Il 6 marzo 1469 Gaudio Barono, fabbro ebreo peloritano, si impegnava a pagare a Pino Carbono un'onza e un tarì per l'acquisto di chiodi<sup>56</sup>.

Il 18 aprile 1469 ritroviamo un fabbro ebreo di Castoreale, Muxi Guadagno, impegnato in una compravendita con il nobile messinese Giovanni Mirulla. Muxi si impegnava a pagare al Mirulla tre onze, nove tarì e due grani e mezzo per l'acquisto di ferro entro quattro mesi dalla stipula del contratto<sup>57</sup>.

Il 18 settembre 1468 l'orefice Lazaro Xammis si impegnava a pagare «ex empzione robbe» un'onza e un tarì a Giovanni Catalano entro un mese e mezzo dalla stipula dell'atto<sup>58</sup>.

L'11 luglio 1470 il fabbro ebreo Gaudio Rabibi si impegnava a pagare un'onza e ventotto tarì al nobile messinese Nicola de Bufalis per l'acquisto di seta *de manganello*. La somma doveva essere consegnata entro la metà del mese di giugno dello stesso anno e per Gaudio si faceva garante il suo correligionario Ysrael Romano<sup>59</sup>.

sicionem hinc ad annum unum proximo venturo pro iure sui laboris ad raciones de denariis septem pro quolibet centinario clovorum de centinario item et denariis septem pro quolibet rotulorum clovorum quatuor digitorum et tondi pro quolibet; rotulorum trium digitorum et denaris sex pro quolibet; rotulorum simissalium et simissaliorum de quo quod iura debet quolibet [...] excomputaverit dictum anno non obstantibus etc., et pacto quam si defecerit ipso facto liceat dicto Nerio petere a dicto Muxi pecunias predictas, una cum interesse casso declarato per ipsius Nerius iuxta eius contractus non obstantibus dicti omni dilacionis ... ».

<sup>56</sup> *Ivi*, f. 158r: «Gaudius Baronus, iudeus faber, civis Messane, sponte confessus est se teneri et dare debere magistro Pino Carbono, civi Messane, presenti etc., unciam unam et tarenum unum ex empzione clovorum per eum emptorum habitorum et receptorum a dicto Pino ...».

<sup>57</sup> *Ivi*, f. 190r: «Muxi Guadagnus, iudeus faber, habitator terre Castri Regali etc., sponte confessus est se teneri et dare debere nobili Iohanni Mirulla, civi Messane, me notario etc., uncias tres, tarenos novem et granos II et dimidia ex empzione ferri per eum empti, habiti et recepti ab ipso nobili. Renunciando etc., quas et quos etc., quem debet etc., eidem nobili creditori dare, traddere et assignare in pecunia etc., ac in pace etc., Messane hinc ad menses quatuor proximo venturos promictens non contravenire ...».

<sup>58</sup> *Ivi*, vol. 6/I, f. 6v: «Lazarus Xammis, iudeus aurifaber, civis Messane, confessus est se teneri et dare debere Iohanni Cathalano civi Messane presenti etc., unciam unam et tarenum unum ex empzione robbe per eum empte habite et recepte ab ipso Iohanne et eius apoteca. Renunciando etc., quam et quem dicti etc., eidem Iohanni creditori etc., solvere et dare, traddere et assignare in pecunia etc., ac in pacem etc., hinc ad mensem unum cum dimidio proximo venturum promictens non contravenire ...».

<sup>59</sup> *Ivi*, vol. 6/II, f. 577v: «Gaudius Rabibus iudeus faber civis Messane sponte confessus est se teneri et dare debere nobili Nicolao de Bufalis civi Messane presenti etc., unciam unam et tarenos viginti octo de restantibus ex empctionis serici de manganello per eum emptorum, habitorum et receptorum a dicto nobili, renunciando etc., quam et quos dictum etc., eidem nobili etc., dare, traddere et assignare in pecunia etc., ac in pace etc., ad medietatem mensis

Un'analisi più dettagliata che ho già in corso sugli altri registri notarili messinesi, al fine di ricostruire più ampiamente le attività della comunità ebraica peloritana nel XV secolo, fornirà certamente dati più esauritivi anche sul ruolo svolto da questa minoranza nell'ambito della lavorazione dei metalli.

iunii proximo venturum et ad eique predicte et maior cautelam dicti creditoris sit Ysrael Romanus iudeus civis Messane ibidem presenti ...».